

INTERCETTAZIONI: UN PRIMO "STOP" ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI SUL CELLULARE

Redazione



Segnaliamo lo schema del D.M. n. 247 - recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali

alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.

Il D.M. riapre il dibattito sul **perimetro di utilizzabilità** del c.d. trojan, il quale, come noto, consente sia la captazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, sia l'acquisizione dell'intero *patrimonio dei dati* dell'utente, permettendo - in astratto - l'acquisizione di tutti i dati presenti nel cellulare, quali, ad esempio, i dati anagrafici, i dati inerenti alla geolocalizzazione, i file video e audio, le fotografie, i contatti della rubrica, etc - dati che non rientrano nel concetto di *flusso di conversazioni o comunicazioni* di cui all'art. 266 c.p.p.

Nel D.M. - tra le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni - si fa un esplicito riferimento all'acquisizione di dati inerenti a:

- navigazione internet (URL);
- email;
- rubrica dei contatti;
- galleria fotografica;
- video realizzati o comunque presenti (quindi anche quelli ricevuti dai propri contatti);
- password con funzione di keylogger;
- tutti i contenuti inerenti alla messaggistica (whatsapp, signal, skype, facebbok, MSN, instagram, twitter, etc);
- dati del sistema GPS.

Nella seduta di ieri, 6 aprile 2021, la Commissione II ha rilevato che il c.d. trojan rientra tra le attività di intercettazione telematica, attivata da parte degli uffici giudiziari in forza di un **decreto autorizzativo GIP**; invece, l'acquisizione di tutti i dati sopra elencati (rubrica dei contatti, galleria fotografica, video, geolocalizzazione, URL etc), quando non rientra nel flusso di comunicazione, **deve presupporre il decreto di perquisizione ed eventuale sequestro ai sensi degli artt. 247 c.p.p. e ss.**

[DM](#)

[Commissione II - seduta del 24 marzo 2021](#)

[Commissione II, seduta del 6 aprile 2021](#)